



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 23

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 16 dicembre 2022

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Programmazione economica, bilancio:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Venerdì 16 dicembre 2022

Plenaria
19^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello e per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di notturna di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 10.16, 3.17, 3.0.18, 11.0.17, 9.59, 9.0.8, 2.1000/12, 2.1000/30, 2.1000/39, 2.1000/53, 2.1000/55, 9.83, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/345/34/5, G/345/36/5, G/345/37/5, G/345/54/5, G/345/55/5, G/345/56/5, G/345/57/5, G/345/58/5, G/345/59/5, G/345/60/5, G/345/61/5 e G/345/62/5, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/345/35/5, pubblicato in allegato.

Informa che è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 7.0.22 (pubblicata in allegato) per il quale viene revocata la dichiarazione di improponibilità.

Propone quindi di avviare l'esame a partire dagli emendamenti su cui il Governo intende esprimere un parere favorevole.

Dà quindi la parola al sottosegretario Freni.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, formula il parere favorevole del Governo sulle identiche proposte 1.28 e 1.30, a condizione che vengano riformulate nel testo già messo a disposizione dei senatori nella seduta notturna di ieri.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 2, il parere è favorevole sulla proposta 2.0.1, nonché sull'emendamento del Governo 2.1000, che rifonde nel provvedimento all'esame i contenuti del decreto-legge n. 179 del 2022.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, esprime parere favorevole sulle proposte 3.0.7 e 3.0.10, mentre sull'emendamento 3.0.26 il parere è favorevole a condizione che venga riformulato prevedendo una rimodulazione percentuale rispetto alla norma novellata.

In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, il parere è favorevole sulla proposta 4.5, mentre sull'emendamento 4.0.4 l'avviso favorevole è condizionato ad una riformulazione già messa a disposizione dei senatori.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, formula un parere favorevole sulla proposta 5.6, a condizione che venga riformulata, prevedendo che sia sostituito il comma 2 della disposizione.

In ordine alla proposta 6.0.4, formula un parere favorevole condizionatamente alla sua riformulazione nel testo reso disponibile ai senatori.

Sulle proposte relative all'articolo 7, formula un parere favorevole sull'emendamento 7.0.22 (testo 2), mentre sulla proposta 7.0.24 (testo 2) manifesta un parere favorevole condizionato alla riscrittura della proposta emendativa in un testo che rende disponibile alla Commissione.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 8, esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.0.2, condizionatamente alla sua riformulazione in un testo, già reso disponibile ai senatori.

In relazione agli emendamenti relativi all'articolo 9, formula un parere favorevole sulle proposte 9.6, 9.12 e 9.87 a condizione che queste siano riformulate, nel testo già messo a disposizione dei senatori, a cui aggiunge la soppressione del comma 2, dell'articolo 9.

Formula poi parere favorevole sull'emendamento 9.0.11, in materia di impianti solari fotovoltaici.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, il parere sulla proposta 10.5 è favorevole a che condizione che venga riformulato il capoverso 2-bis. In ordine all'emendamento 10.12 (testo 2), il parere è favorevole subordinatamente ad una riformulazione che intervenga sull'ultima parte della proposta emendativa.

In relazione agli emendamenti all'articolo 11, formula un parere favorevole sulla proposta 11.5 (testo corretto), mentre sull'emendamento 11.0.2 il parere favorevole è condizionato alla riformulazione in un testo già messo a disposizione dei senatori.

Sugli emendamenti relativi all'articolo 12, non vi sono pareri favorevoli da parte del Governo.

In ordine alle proposte inerenti l'articolo 13, formula un parere favorevole sull'emendamento 13.2 a condizione che venga riformulato mantenendo il solo primo periodo del capoverso 1-*bis*.

In ordine alle proposte riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.8 (testo 2) e 14.0.13, mentre sulle proposte 14.0.2 e 14.0.12 l'avviso favorevole è condizionato alla loro riformulazione in due testi distinti già resi disponibili ai senatori.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, formula parere favorevole, condizionato a una riformulazione, in ordine alle proposte 15.13 e 15.0.12. Il parere è favorevole altresì sull'emendamento 15.0.14.

Sui restanti emendamenti, esprime un parere contrario.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore Liris, esprime un parere conforme a quello del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere brevemente la seduta al fine di definire l'organizzazione del prosieguo dei lavori, in vista dell'avvio della votazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,25.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) chiede chiarimenti al Governo sul parere contrario espresso in ordine agli emendamenti 10.0.26, 13.4, 13.0.2 e 3.34. Comunica poi di ritirare e trasformare in ordine del giorno la proposta 9.83 in materia di barriere architettoniche.

Il sottosegretario FRENI rileva che sulla proposta 13.4 il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, mentre si riserva di fornire elementi in ordine alla proposta 10.0.26.

In merito all'emendamento 13.0.29 rileva un profilo di contrarietà del Ministero del turismo, nonché un'assenza di capienza dei fondi, tale da determinare una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) formula una richiesta di ulteriori elementi da parte del Governo con riferimento al parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 9.0.8, 11.4, 11.0.17 e 15.6.

Il sottosegretario FRENI rileva che il parere è contrario sulla proposta 8.0.1, atteso che il tema è oggetto di esame nella legge di bilancio, al fine di evitare la sovrapposizione tra piani in diversi provvedimenti all'esame del Parlamento.

La proposta 9.0.8 presenta invece profili di onerosità, per cui ricorda che il tema verrà trattato e risolto nell'ambito della manovra, presentando inoltre la proposta problemi di flussi finanziari con l'Agenzia delle entrate.

Conferma quindi il parere contrario nel merito sulla proposta 11.4, evidenziando che la modifica di termini per l'espressione di pareri verrà trattata organicamente in un decreto-legge dedicato.

Dopo un intervento del senatore NICITA (*PD-IDP*) teso ad evidenziare come i profili di accelerazione attengano alla gestione semplificata e non alla negoziazione rispetto ai progetti, il sottosegretario FRENI chiarisce che la proposta 11.17 ha l'avviso contrario del Governo poiché si tratta di un tema da trattare nell'ambito del pacchetto *Re-power* EU. Rivela infine l'onerosità dell'emendamento 15.6.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) dichiara di ritirare l'emendamento 13.10, trasformato nell'ordine del giorno G/345/63/5, pubblicato in allegato.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritira e trasforma negli ordini del giorno G/345/32/5 e G/345/33/5, pubblicati in allegato, rispettivamente, le proposte 1.0.10 e 3.74.

Il senatore GELMETTI (*FdI*) ritira e trasforma negli ordini del giorno G/345/66/5, G/345/67/5 e G/345/68/5, pubblicati in allegato, le proposte 13.0.22, 13.0.21 e 13.0.23 (testo 2).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) dichiara di ritirare e trasformare negli ordini del giorno G/345/39/5, G/345/40/5, G/345/41/5, G/345/42/5, G/345/43/5, G/345/44/5, G/345/45/5, G/345/46/5, G/345/47/5, G/345/52/5 e G/345/53/5, pubblicati in allegato, le proposte 1.42, 1.51, 3.12, 3.56, 3.72, 3.0.13, 4.4, 5.0.12, 7.0.21, 10.0.4 e 14.4.

Il PRESIDENTE propone quindi di passare alla votazione delle proposte emendative, a partire da quelle con parere favorevole del Governo.

La Commissione conviene.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) ritira preliminarmente la proposta 7.0.40.

Si passa alle proposte riferite all'articolo 1.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) e la senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 1.32 e 1.29 negli identici testi delle proposte 1.28 (testo 2) e 1.30 (testo 2).

Il PRESIDENTE, previa accettazione da parte dei rispettivi presentatori della riformulazione proposta dal Governo, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone quindi contestualmente ai voti le identiche proposte 1.28 (testo 2), 1.29 (testo 2), 1.30 (testo 2) e 1.32 (testo 2), pubblicate in allegato, che risultano approvate all'unanimità.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*) pone ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, la proposta 2.1000, che risulta approvata.

In ordine alla proposta 2.0.1, il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) dichiara di aggiungere la firma di tutti i componenti del gruppo di Forza Italia.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) dichiara altresì di aggiungere le firme del gruppo della Lega.

L'emendamento 2.0.1, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene, in dichiarazione di voto, richiedendo al Governo le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta 3.72.

Il sottosegretario FRENI rileva che tale emendamento determinerebbe strutturalmente una perdita di gettito con effetti di onerosità per la finanza pubblica.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), dopo aver ricordato che si tratta dell'attuazione di un ordine del giorno già approvato in un precedente provvedimento, ritira la proposta 3.72, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) dichiara di aggiungere la firma alla proposta 3.0.7.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) aggiunge alla stessa proposta la firma di tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico.

Aggiungono altresì la firma alla proposta 3.0.7 il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), nonché i rappresentanti del gruppo Forza Italia e del gruppo della Lega.

Posti ai voti, sono approvati l'emendamento 3.0.7, all'unanimità, nonché la proposta 3.0.10.

Previa accettazione da parte dei presentatori della richiesta di riformulazione avanzata dal Governo, l'emendamento 3.0.26 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e approvato all'unanimità.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.5.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) accetta la riformulazione richiesta dal Governo con riguardo all'emendamento 4.0.4.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.0.3 in un testo identico alla riformulazione dell'emendamento 4.0.4, richiesta dal Governo.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 4.0.4, sottolinea che l'emendamento risulta andare in una direzione contraria rispetto agli obiettivi dell'economia circolare. Invita quindi i proponenti ad una attenta riflessione sul portato della proposta, anche valutando di limitarne la portata temporale rispetto a quanto previsto dalla formulazione della proposta.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 4.0.3 (testo 2) e 4.0.4 (testo 2), pubblicati in allegato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, sono approvati.

Si passa alle votazioni riferite all'articolo 5.

Il PRESIDENTE, previa accettazione da parte dei proponenti della riformulazione avanzata dal Governo, pone in votazione la proposta 5.6 (testo 2), pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riformula la proposta 5.0.16 nel medesimo testo dell'emendamento 6.0.4, su cui è stato espresso parere favorevole dal Governo e dei relatori.

Gli identici emendamenti 6.0.4 (testo 2) e 5.0.16 (testo 2), pubblicati in allegato, posti quindi in votazione, risultano approvati.

Si passa all'articolo 6.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 11.3 in un testo analogo alla riformulazione della proposta 6.3 richiesta dal Governo.

Il PRESIDENTE pone quindi contestualmente ai voti le identiche proposte 6.3 (testo 2) e 11.3 (testo 2), pubblicate in allegato, che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, risultano approvate.

Si passa all'articolo 7.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, la proposta 7.0.22 (testo 2) viene posta ai voti ed approvata.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riformula la proposta 7.0.25, pubblicata in allegato, in un testo identico alla riformulazione della proposta 7.0.24 (testo 2), richiesta dal Governo.

Posti contestualmente ai voti, gli identici emendamenti 7.0.24 (testo 3) e 7.0.25 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano quindi approvati.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore GELMETTI (*FdI*) accetta la riformulazione richiesta dal Governo sull'emendamento 8.0.2.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) dichiara di riformulare la proposta 15.14 nel tenore identico alla riformulazione richiesta dal Governo con riguardo all'emendamento 8.0.2.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) dichiara di aggiungere la firma, a nome del proprio gruppo, sulla riformulazione della proposta 8.0.2.

Posti contestualmente ai voti, gli identici emendamenti 8.0.2 (testo 2) e 15.14 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

Si passa quindi alla votazione delle proposte sull'articolo 9.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 9.82, rileva la contrarietà della propria parte politica sottolineando che il tema è all'attenzione di un proprio ordine del giorno che sarà successivamente esaminato, volto a vincolare il Governo sul punto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 9.82, di cui chiede la votazione. Dichiara altresì di ritirare e trasformare negli ordini del giorno G/345/48/5, G/345/50/5 e G/345/51/5, pubblicati in allegato, le proposte 9.3, 9.8 e 9.93. Interviene poi in dichiarazione di voto sugli emendamenti a firma della propria parte politica in materia di *superbonus*, evidenziando come tale strumento abbia rivestito una importanza fondamentale e, contrariamente a quanto largamente profilato nel dibattito pubblico, non abbia creato distorsioni. Ricorda le finalità di efficientamento energetico di tale strumento, che ha contribuito non solo ad innalzare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare del paese, ma ha determinato anche effetti estremamente positivi sull'occupazione. Sottolinea, con riguardo a tale strumento, che

occorrerebbe un intervento organico che porti a sistema i *bonus* in materia edilizia delineando un impianto stabile che dia certezze agli operatori e gli investitori. Formula osservazioni fortemente critiche in relazione ai diversi cambiamenti di regole normative adottati in breve successione di tempo, fonte di grandi problemi gli operatori del settore. Sottolinea come le risposte fornite dal Governo non appaiano assolutamente idonee a risolvere tali problematiche. Ricorda inoltre l'ingente mole di contenzioso, anche futuro, che interesserà tale misura. Sottolinea quindi l'esistenza di un problema reale che interessa le imprese e famiglie, che non viene affrontato dall'attuale Governo a causa di un'impostazione di tipo ideologico, volto ad ascrivere ad una sola forza politica tale misura. Nel dichiarare la trasformazione in ordine del giorno degli emendamenti a firma del proprio gruppo inerenti il tema, preannuncia comunque la riproposizione di tale dibattito nell'esame d'Aula del provvedimento.

Previa accettazione della riformulazione richiesta dal Governo da parte dei rispettivi proponenti, gli identici emendamenti 9.6 (testo 2), 9.12 (testo 2) e 9.87 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

L'emendamento 9.82, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.0.1 il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), il quale evidenzia i problemi di impostazione in materia di *superbonus*. Sottolinea in particolare le criticità derivanti dalle molteplici modifiche normative intervenute, nonché il problema del differente approccio avuto con riferimento agli immobili pubblici. Richiamando l'intervento del senatore Patuanelli, con il quale concorda circa la non ascrivibilità del fenomeno delle truffe allo strumento del *superbonus*, venendo al riguardo invece in rilievo il *bonus* facciate, sottolinea tuttavia come per quest'ultimo non sia stato previsto un sistema di congruità dei prezzi, elemento particolarmente critico.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) aggiunge la firma alla proposta 9.0.11.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) dichiara di riformulare l'emendamento 9.0.10 in un testo identico alla proposta 9.0.11.

Posti contestualmente ai voti, con il parere favorevole del relatore del Governo, gli identici emendamenti 9.0.10 (testo 2), pubblicato in allegato, e 9.0.11 risultano approvati all'unanimità.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), in dichiarazione di voto favorevole sui propri emendamenti 10.3 e 10.0.4, chiede al sottosegretario Freni di chiarire le ragioni del mancato parere favorevole dell'esecutivo.

Il sottosegretario FRENI rileva che entrambi gli emendamenti afferiscono a temi che sono oggetto della legge di bilancio, con particolare riferimento agli articoli 78 e 79. Aggiunge poi che, sulla proposta 10.0.4, vi sono problemi di onerosità in relazione ad oneri non coperti.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), dopo aver dichiarato di ritirare e trasformare in ordine del giorno la proposta 10.0.4, ricorda comunque la necessità di approfondire il tema della quantificazione delle relative risorse.

Previa accettazione da parte dei rispettivi proponenti delle riformulazioni richieste dal Governo, il PRESIDENTE pone distintamente ai voti le proposte 10.5 (testo 2) e 10.12 (testo 3), pubblicate in allegato, che risultano approvate.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 10.0.26, ricorda che si era in attesa di elementi di chiarimento da parte del Governo sul parere contrario espresso dall'esecutivo.

Il sottosegretario FRENI evidenzia che la proposta pone un problema di compatibilità con l'Unione europea per cui è suscettibile di determinare oneri connessi ad un rischio di infrazione, risultando in contrasto con le regole della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), replicando ai chiarimenti forniti dal Governo, ribadisce l'importanza di tale proposta e sottolinea come sia emersa, anche da quanto chiarito dal sottosegretario, la rilevanza e delicatezza del tema della garanzia fornita dalla SACE, soprattutto in relazione alla proposta sul *superbonus*.

Si passa all'articolo 11.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta 11.5 (testo corretto) che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvata.

Previa accettazione della riformulazione richiesta dal Governo, è posto in votazione l'emendamento 11.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta approvato.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, previa accettazione del Governo da parte dei proponenti, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta 13.2 (testo 2), pubblicata in allegato, che con il parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvata.

Si passa all'articolo 14.

Posto ai voti, è approvato all'unanimità l'emendamento 14.8 (testo 2).

Previa accettazione, da parte dei rispettivi proponenti, delle riformulazioni avanzate dal Governo, sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 14.0.2 (testo 2) e 14.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano approvati.

Il PRESIDENTE registra che l'emendamento 14.0.12 (testo 2) è stato approvato all'unanimità.

Posto ai voti, è inoltre approvato, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 14.0.13.

Si passa agli emendamenti relativi all'articolo 15.

Previa accettazione, da parte dei rispettivi proponenti, delle riformulazioni avanzate dal Governo, sono posti distintamente in votazione gli emendamenti 15.13 (testo 2) e 15.0.12 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano approvati.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 15.0.15 in un testo di tenore identico alla proposta 15.0.14, che ha ricevuto parere favorevole del relatore e del Governo.

Sono quindi contestualmente posti ai voti gli identici emendamenti 15.0.14 e 15.0.15 (testo 2), pubblicato in allegato, che risultano approvati all'unanimità.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) alla luce dell'esame svolto interviene per sottolineare talune criticità delle modalità di lavoro adottate rispetto al tema della centralità del Parlamento. Sottolinea la necessità di un ampliamento degli spazi parlamentari nel rispetto delle prerogative delle Camere nel quadro costituzionale. Formula poi osservazioni critiche sull'approccio altamente ideologico assunto da parte del Governo su talune questioni, tra le quali cita i pagamenti elettronici, su cui occorrerebbe invece adottare soluzioni concrete e prioritarie rispetto alla individuazione di un tetto per le transazioni digitali. Dichiara che sarebbe servita una risposta diversa ai problemi del Paese, mentre si è assistito a uno svuotamento degli spazi di confronto; richiama i temi del *superbonus* e della necessità di una riforma organica dei *bonus* edilizi, soprattutto in un territorio come quello italiano affetto dalla questione del dissesto idrogeologico, per il quale

occorrerebbe una prioritaria messa in sicurezza del patrimonio italiano. Dopo aver richiamato il tema del patrimonio pubblico, ricorda come i temi prioritari per le imprese siano inerenti l'azzeramento della liquidità e dei crediti incagliati. Evidenzia come il tema della garanzia di SACE non costituisce una risposta idonea poiché tale scelta prefigura un aumento del debito delle imprese e dunque un andamento nella direzione delle procedure fallimentari, piuttosto che interventi di reale sostegno alle imprese stesse. Sottolinea la centralità, invece, di una revisione della normativa nell'ottica dell'efficientamento energetico sottolineando altresì come sia del tutto assente dal provvedimento esaminato il tema dell'accelerazione dei progetti del PNRR. Occorre al riguardo individuare meccanismi di flessibilità e semplificazione per dare velocità dai progetti attuativi del PNRR. Conclude quindi riservandosi di presentare emendamenti sui temi sollevati per l'esame d'Aula.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche sul decreto-legge nel suo complesso in quanto del tutto privo di uno sguardo sul futuro e di risposte concrete ai problemi reali del Paese, tra i quali menziona la necessità di incentrare l'attenzione e le risorse sulle fonti rinnovabili. In materia di *superbonus*, rileva come sia stata una misura con importanti finalità, sottolineandone tuttavia criticità e limiti, che imporrebbero di occuparsi degli effetti in termini di occupazione e sull'indotto, anche in luce di quanto emerso nelle audizioni svolte, tra le quali richiama in particolare l'audizione dell'ANCE. Sottolinea come le proposte del Governo non risolvano le ingenti problematiche esistenti, ricordando altresì il tema fondamentale degli interventi sul patrimonio pubblico. Formula quindi osservazioni critiche sul tutto l'impianto del provvedimento, rispetto al quale non sono state apportate modifiche risolutive.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 9.0.1, stigmatizza l'assenza di risposte concrete da parte del Governo rispetto ai problemi del Paese. In particolare, in materia di *superbonus*, di cui richiama gli obiettivi, raggiunti, di riqualificazione energetica degli edifici e di slancio nel settore edilizio, ricorda in particolare l'effetto di rilancio sul sistema economico avuto dalla misura, anche in termini di gettito fiscale. Rammenta che la Presidente della Commissione europea aveva indicato il *superbonus* quale elemento trainante nell'ottica del perseguimento degli obiettivi della missione 2 del PNRR, in materia di transizione verde ed ecologica. Sottolinea a riguardo che gli interventi del Governo mettono ora a rischio gli obiettivi sulla transizione verde. Formula infine l'auspicio che almeno le risposte non date nel corso dell'esame del provvedimento possano essere profilate nel corso dell'esame della legge di bilancio.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) interviene per ritirare e trasformare negli ordini del giorno G/345/64/5 e G/345/65/5, pubblicati in allegato, gli emendamenti 13.1 e 9.52 (testo 2).

Il senatore GELMETTI (*Fdl*) aggiunge altresì la firma sull'ordine del giorno G/345/65/5

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) dichiara di ritirare e trasformare nell'ordine del giorno G/345/38/5, pubblicato in allegato, l'emendamento 4.23.

Il PRESIDENTE comunica che tutti i restanti emendamenti presentati dai Gruppi di maggioranza, non trasformati in ordini del giorno, si intendono ritirati e tutti i restanti emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione, non trasformati in ordini del giorno, si intendono tecnicamente respinti.

La seduta sospesa alle ore 12,15, riprende alle ore 12,30.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno.

Dà quindi la parola al sottosegretario Freni e al relatore per la formulazione dei rispettivi pareri.

Previa espressione del parere favorevole da parte del sottosegretario FRENI e del relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), risultano accolti gli ordini del giorno G/345/1/5, G/345/2/5, G/345/17/5, G/345/20/5 e G/345/64/5.

Previa riformulazione richiesta dal GOVERNO e accettata dai rispettivi presentatori, risultano accolti gli ordini del giorno G/345/4/5 (testo 2), G/345/5/5 (testo 2), G/345/8/5 (testo 2), G/345/13/5 (testo 2), G/345/14/5 (testo 2), G/345/16/5 (testo 2), G/345/19/5 (testo 2), G/345/21/5 (testo 2), G/345/22/5 (testo 2), G/345/24/5 (testo 2), G/345/25/5 (testo 2), G/345/27/5 (testo 2), G/345/28/5 (testo 2), G/345/30/5 (testo 2), G/345/37/5 (testo 2), G/345/66/5 (testo 2), G/345/67/5 (testo 2) e G/345/68/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Su tutti i restanti ordini del giorno, il sottosegretario FRENI e il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) esprimono parere contrario.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), in relazione all'ordine del giorno G/345/62/5, chiede al Governo di ritornare sul parere contrario appena espresso, anche in considerazione della particolare meritevolezza della questione.

Il sottosegretario FRENI, accogliendo la richiesta del senatore Lombardo, condiziona il parere favorevole alla riformulazione della parte dispositiva come impegno al Governo a valutare l'opportunità di assumere le iniziative ivi previste.

Previa accettazione del proponente, risulta accolto l'ordine del giorno G/345/62/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede al Governo di modificare il parere espresso sull'ordine del giorno G/345/65/5, in tema di proroga del termine per la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per i *bonus* edilizi, al fine di ottenere un impegno pieno del Governo al riguardo.

Il sottosegretario FRENI accede all'istanza del senatore Damiani, richiedendo solo una minima correzione della parte dispositiva.

Previa accettazione da parte del senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), risulta accolto l'ordine del giorno G/345/65/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) prende atto che il Governo ha espresso parere contrario su pressoché tutti gli ordini del giorno dell'opposizione, anche in relazione a tematiche di grande rilevanza sociale ed economica, alle quali dovrà tornare, con particolare riguardo al polo petrolchimico di Priolo, oggetto dell'ordine del giorno G/345/54/5, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 11.0.17.

Chiede al Governo di rivalutare il parere espresso sugli ordini del giorno G/345/55/5, G/345/56/5 e G/345/57/5, per i quali è stato formulato l'invito al ritiro.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) si associa alla richiesta.

Il sottosegretario FRENI, dopo un breve approfondimento, si dichiara disponibile ad accogliere i suddetti ordini del giorno come raccomandazioni.

Previa accettazione dei proponenti, gli ordini del giorno G/345/55/5, G/345/56/5 e G/345/57/5 sono accolti come raccomandazioni.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede al Governo di valutare l'accoglimento dell'ordine del giorno G/345/51/5, diretto a sollecitare l'individuazione di una soluzione condivisa ed efficace al problema della cessione dei crediti d'imposta.

Si unisce alla richiesta la senatrice CASTELLONE (*M5S*).

Il sottosegretario FRENI, a seguito di una breve verifica, dichiara la disponibilità ad accogliere l'emendamento a condizione che venga riformulato con l'espunzione delle premesse e una piccola modifica al dispositivo.

Previa accettazione da parte dei proponenti, l'ordine del giorno G/345/51/5 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta accolto.

I senatori dei Gruppi di maggioranza aggiungono la firma all'ordine del giorno.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) sollecita il Governo a rivalutare il parere contrario espresso sull'ordine del giorno G/345/43/5, volto ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie gli impianti fotovoltaici realizzati dalle aziende agricole, dalle pubbliche amministrazioni nonché dalle piccole e medie imprese. A tale proposito, fa presente che analogo ordine del giorno era stato già accolto dal Governo in sede di esame del decreto-legge aiuti-*ter*.

Il sottosegretario FRENI fa presente che, al riguardo, vi è la contrarietà del Ministero dell'ambiente, che è presumibile abbia svolto un supplemento di istruttoria.

Previa richiesta dei proponenti, con il parere contrario del relatore e del Governo, l'ordine del giorno G/345/43/5 è posto in votazione e respinto.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede di votare espressamente anche l'ordine del giorno G/345/44/5 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) chiede al Governo di modificare il parere di invito al ritiro sugli ordini del giorno G/345/26/5 e G/345/38/5.

Il sottosegretario FRENI, dopo aver ribadito il parere contrario sull'ordine del giorno G/345/26/5, modifica invece la valutazione espressa sull'ordine del giorno G/345/38/5, condizionando il parere favorevole ad una riformulazione della parte dispositiva.

Previa accettazione della riformulazione da parte dei proponenti, risulta accolto l'ordine del giorno G/345/38/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/345/18/5, G/345/26/5, G/345/29/5 e G/345/31/5 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Tutti i restanti ordini del giorno si intendono respinti.

Essendosi esaurito l'esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Coord.1 dei Relatori, che risulta approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con autorizzazione a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,10.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

(al testo del decreto-legge)

G/345/4/5 (testo 2)

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

si ritiene necessario promuovere la diffusione di fonti di energia sostenibili, mediante semplificazioni di carattere amministrativo, in funzione anche di favorire il raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'agenda ONU 2030, diretta ad assicurare a tutti l'accesso all'energia a prezzo accessibile, affidabile, sostenibile e moderna;

si ritiene altresì necessario procedere a semplificazioni al fine di sostenere le imprese turistiche nell'attuale contesto di crisi energetica evitando a queste ulteriori costi economici per duplicazioni di adempimenti amministrativi;

gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

impegna il Governo:

al fine di massimizzare la produzione energetica da fonte solare, ad intervenire nelle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di escludere la necessità di autorizzazioni per la realizzazione di pergolati fotovoltaici (come individuati alle voci 38, 39 e 41 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, e con altezza non superiore a 3,5 ml dal piano di posa.

G/345/5/5 (testo 2)

DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesso che:

con l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (c.d Decreto Ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state adottate disposizioni in forza delle quali la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei predetti soggetti, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionati all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del d.lgs. n. 42/2004; la suddetta misura è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

la suddetta misura ha avuto un particolare rilievo durante il periodo di emergenza sanitaria in quanto ha consentito alle imprese del settore di esercitare l'attività e di ridurre gli effetti negativi legati alle restrizioni imposte per contrastare la diffusione dei contagi;

nella attuale fase caratterizzata dalla crisi energetica con evidenti riflessi sul settore produttivo economico e sociale è opportuno assicurare continuità alla suddetta misura da estendere sino al 31 dicembre 2023 allo scopo di sostenere le attività di ristorazione e somministrazione già fortemente colpite dalla emergenza pandemica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento l'estensione al 31 dicembre 2023 della validità ed efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di suolo pubblico di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di sostenere il settore della ristorazione e della somministrazione già fortemente colpito dalla crisi pandemica.

G/345/8/5 (testo 2)

GUIDI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 345,

premessi che:

dal 2020 cittadini ed imprese sono sottoposti a situazioni di stress economico dovute al periodo pandemico e alla successiva tensione politica internazionale, tuttora in essere: le due situazioni si sono succedute senza soluzione di continuità;

in particolar modo le imprese di ristorazione hanno dovuto far fronte a forti perdite economiche da mancato guadagno (disposizioni per l'emergenza sanitaria Covid-19; incremento dei costi dell'energia e delle materie prime);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nella necessità di poter e dover garantire la completa fruizione dei servizi offerti dalle attività di ristorazione alle persone disabili, di riconoscere a dette attività un aiuto economico di euro 1.000 finalizzato alla sostituzione o rifacimento degli impianti sanitari in ceramica (vasi sanitari con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri), ovvero di tutte le spese effettivamente sostenute (posa in opera, sistemi di scarico, opere idrauliche e murarie) dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024).

G/345/13/5 (testo 2)

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

le amministrazioni pubbliche della Regione Abruzzo, nonché i cittadini e le imprese, evidenziano l'importanza di valorizzare e potenziare, ciascuno per le proprie necessità (lavoro, studio, turismo, trasporto pubblico e di merci) l'Asse Attrezzato per le aree metropolitane delle Province di Chieti e di Pescara, un'opera strategica di valenza nazionale;

è stata posta la questione della necessità e possibilità che questa venga acquisita stabilmente nel patrimonio statale e gestita in via ordinaria dall'ANAS Spa, e dell'impossibilità da parte del Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara e di Regione Abruzzo;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assegnare al Consorzio Industriale dell'area Chieti-Pescara, in liquidazione, risorse finanziarie adeguate, valutate in 14 milioni di euro, finalizzate all'adempimento delle seguenti posizioni debitorie: società Farsura Costruzioni Spa; obbligazioni derivanti dalla sentenza n. 326/2001 della Corte d'Appello dell'Aquila; ulteriori posizioni debitorie con sentenza passata in giudicato.

G/345/14/5 (testo 2)

ROSA, SIGISMONDI, DE PRIAMO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno del settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesso che:

i fenomeni metereologici estremi, negli ultimi anni, sono in aumento e stanno avendo sempre maggiori impatti sui Paesi di tutto il mondo;

in Italia, nei primi dieci mesi del 2022, sono stati registrati nella circa 254 fenomeni meteorologici estremi;

secondo i dati ISPRA, il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera: dieci Regioni (Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria) e la Provincia autonoma di Trento hanno il 100 per cento di comuni interessati da aree a pericolosità da frana P3-P4, idraulica media e/o erosione costiera;

le Regioni Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Puglia, Sardegna, Piemonte, Campania con una percentuale di comuni interessati maggiore del 90 per cento.

In termini di superficie, le aree classificate a pericolosità da frana elevata e molto elevata (P3-P4) o a pericolosità idraulica media rappresentano il 18,4 per cento del territorio nazionale;

l'ultimo disastroso episodio è quello che ha colpito l'isola di Ischia nella notte tra il 25 e il 26 novembre scorsi;

il decreto-legge in esame riconosce un credito d'imposta in favore dei contribuenti che effettuano lavori di efficientamento energetico pari al 90 per cento dell'importo degli interventi;

impegna il Governo:

a valutare, al fine di tutelare la pubblica incolumità, iniziative volte a incentivare la delocalizzazione di abitazioni situate in zone a rischio idrogeologico e regolarmente autorizzate.

G/345/16/5 (testo 2)

IANNONE, BUCALO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premesso che:

con uno stanziamento di 33, 81 miliardi di euro, la Missione 4 del PNRR ha l'obiettivo di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, competitività e resilienza;

tali risorse sono destinate, in particolare, a migliorare e potenziare l'istruzione e ricerca per l'impresa, a colmare le carenze nell'offerta di servizi di educazione e il gap nelle competenze di base;

considerato che:

numerose sono le segnalazioni dei dirigenti scolastici relative alla gestione degli istituti, alla luce dei

tagli organici e degli interventi attuativi del PNRR;

valutato che:

le risorse necessarie a colmare tale lacuna, per complessivi 300 milioni di euro, sono rinvenibili nelle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.3 e 1.4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 231-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

a) assegnare, per l'anno scolastico 2022/2023, alle istituzioni scolastiche statali un organico aggiuntivo di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, finalizzati al recupero degli apprendimenti e all'orientamento, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia;

c) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al termine delle lezioni, per finalità connesse all'attuazione amministrativa del PNRR.

G/345/19/5 (testo 2)

MURELLI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premessi che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese aumentare l'indipendenza energetica del nostro Paese;

il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, successivamente emendato dall'articolo 12 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto la possibilità di massimizzare la produzione degli impianti termoelettrici, includendo anche la produzione degli impianti alimentati a bioliquidi sostenibili che, a determinate condizioni, possono impiegare combustibili convenzionali, evitando quindi che il mancato esercizio di questi impianti per motivi connessi al costo del combustibile porti all'aumento del consumo di gas nella termoelettrica;

alla luce del contesto attuale, al fine di rafforzare la sicurezza del sistema energetico e aumentare l'indipendenza dagli approvvigionamenti energetici, si rende necessario prorogare la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas, includendo una diversificazione ulteriore rispetto all'apporto delle rinnovabili;

tale misura di gas risparmiato si rende ancora più necessaria per l'inverno 2023-2024 che già si preannuncia più difficoltoso di quello in corso;

attualmente, il periodo di applicazione di tale previsione è legato alla proposta di regolamento che il Consiglio energia del 26 luglio 2022 ha approvato al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023, tale scadenza è ormai immi-

nente e non risulta sufficiente a garantire una continuità della produzione, creando una grande incertezza per il comparto che rischia quindi di non poter acquistare la materia prima anche per il successivo anno termico;

è stato stimato che la massimizzazione della produzione a carbone e olio delle centrali esistenti regolarmente in servizio contribuirebbe per il periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023 a una riduzione di circa 1,8 miliardi di Smc (*standard metro cubo*);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire all'articolo 5-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, prorogando la massimizzazione della produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas per tutto il periodo emergenziale e comunque almeno fino al 31 marzo 2024.

G/345/21/5 (testo 2)

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premessi che:

l'articolo 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inserito dall'articolo 1, comma 42, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

tale detrazione spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

l'articolo 9 del decreto-legge in titolo apporta modifiche alla disciplina della detrazione del 110 per cento (cd. superbonus) per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, tralasciando la proroga e il rifinanziamento di una importante detrazione fiscale come quella per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

la detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta una novità assoluta per il nostro Paese e ha segnato una svolta etica sul modo di approcciarsi a questa seria problematica che, purtroppo;

occorre, quindi, mantenere l'attenzione e la massima considerazione su chi ha uno svantaggio dovuto alla disabilità ed è costretto a rivolgersi a parenti o amici solo per uscire dalla propria abitazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga e il rifinanziamento della detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/345/22/5 (testo 2)

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

premesso che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

Considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle esigenze dovute alla pandemia.

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie un'adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prendere in considerazione la proroga della deroga sino al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

G/345/24/5 (testo 2)

TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 2.0.13.

G/345/25/5 (testo 2)

MINASI, TESTOR, DREOSTO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.52.

G/345/27/5 (testo 2)

BORGHESI, TESTOR, DREOSTO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 7.0.18, limitatamente alla parte concernente la proroga.

G/345/28/5 (testo 2)

ROMEO, PAGANELLA, BERGESIO, TESTOR, DREOSTO, MURELLI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 12.1.

G/345/30/5 (testo 2)

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO, PARRINI, FREGOLENT

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.0.26.

G/345/32/5 (già em. 1.0.10)

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345); premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

è importante impedire che a causa dei detti incrementi dei costi energetici e delle conseguenti difficoltà nel far fronte al puntuale pagamento delle utenze, le imprese, specie quelle di piccole dimensioni, che producono beni di prima necessità, quali in particolare le imprese della panificazione, subiscano l'interruzione della fornitura e siano costretti a cessare le attività;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel primo provvedimento utile, il divieto rivolto alle società fornitrici, dell'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti «di prima necessità», in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse corrispondano un congruo acconto sull'ammontare complessivo del debito stesso.

G/345/33/5 (già em. 3.74)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede misure di sostegno per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in favore delle imprese;

in particolare, il comma 1 prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese possano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto

all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

in considerazione dell'incidenza della crisi energetica sulle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito, e delle possibili ripercussioni derivanti dalle difficoltà nel fronteggiare l'aumento delle bollette,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro le misure agevolative previste in favore delle imprese in tema la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

G/345/34/5 (già em. 10.16)

DE POLI

Il Senato,

in fase di approvazione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

premesso che:

l'articolo 10 reca previsioni finalizzate a rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, sospendendo alcune norme del Codice dei contratti pubblici;

la costruzione di opere infrastrutturali prevede l'utilizzo di un materiale, imprescindibile e insostituibile, ovvero il cemento;

nel corso dei prossimi anni proseguiranno gli investimenti in manutenzione e costruzione di opere pubbliche, soprattutto alla luce del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

nel corso del 2022 la percentuale di export del cemento proveniente da Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo ha subito un'importante aumento, mettendo in crescente difficoltà le imprese nazionali;

a partire dal 2025 entrerà in vigore il Regolamento UE (COM(2021) 564 final) c.d. CBAM, che definirà un meccanismo di protezione per le aziende europee, rispetto a quelle extraeuropee;

le aziende dei Paesi da cui proviene la maggior percentuale di export producono senza essere sottoposte al Regime europeo ETS e perciò in

condizioni più vantaggiose e con costi di produzione molto inferiori rispetto a quelle nazionali;

l'utilizzo di cemento prodotto in Paesi sottoposti al Regime europeo ETS presenta un impatto sulla qualità delle opere costruite, in quanto l'utilizzo di cementi di importazione rende maggiormente incerta la partecipazione al mix design del calcestruzzo;

introdurre dei criteri premianti per l'utilizzo del cemento ETS non impatterebbe su disponibilità e reperibilità del materiale. In Italia infatti si stima l'esistenza di una capacità produttiva del 33% inutilizzata;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento, sino al 31 dicembre 2025, per le stazioni appaltanti, tra i criteri di valutazione dell'offerta, l'approvvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento prodotti in un impianto in cui si utilizza clinker prodotto per almeno il 90% da un impianto appartenente ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta.

G/345/35/5

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni di interpretazione autentica secondo cui, in attuazione dell'art. 7, commi terzo e quarto, dell'Accordo di Villa Madama tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il primo comma, lettera *i*), dell'articolo. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si interpreta nel senso che l'esenzione spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici aventi fine di religione e di culto già destinati alle attività previste all'art. 16, lettera *a*) della legge 10 maggio 1985, n. 222, anche nei casi in cui l'immobile non venga più in concreto utilizzato o risulti divenuto inagibile, sempre che non risulti provato sugli stessi l'effettivo svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto contrastante con l'originaria destinazione fiscale di esenzione.

G/345/36/5 (già em. 3.17)

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede, tra le misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale secondo una procedura troppo complessa e con tempistiche lunghe che scoraggiano il cliente;

inoltre il comma 7 del suddetto articolo prevede testualmente che «l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta»;

considerato che:

se l'impresa chiede la rateizzazione che sarà già di suo una procedura piuttosto lunga e complessa perderà tutto il credito d'imposta richiedibile per i costi energetici sostenuti nel 4° trimestre 2022;

che tale disposizione rappresenta una grande penalizzazione per le imprese già in crisi e, cosa ancora più pericolosa, la disattenzione rispetto a quanto previsto da tale disposizione con la richiesta di entrambe le agevolazioni può portare ad una successiva verifica dell'Agenzia delle Entrate con la richiesta di recupero del credito d'imposta e l'applicazione delle relative sanzioni;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere la non cumulabilità tra rateizzazione e credito di imposta sull'energia.

G/345/37/5 (testo 2)

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premessi che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua

fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle esigenze dovute alla pandemia.

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie una adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in. Deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prendere in considerazione la proroga della deroga sono al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

G/345/37/5 (già em. 3.0.18)

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345);

premesso che:

durante la pandemia il covid ha impattato in modo sensibile sulla capacità della risposta del sistema sanitario mostrando, almeno nella sua fase iniziale, una inadeguata risposta ad una emergenza del tutto imprevedibile.

Considerato inoltre che tale impatto ha evidenziato una forte carenza di posti letto rispetto alle esigenze dovute alla pandemia.

E visto che il sistema sanitario nazionale ha consentito alle strutture pubbliche e private di adeguare le proprie strutture al fine di corrispondere alle mutate esigenze sanitarie una adeguata risposta consentendo un ampliamento degli spazi andando in. Deroga alle norme urbanistiche vigenti.

E visto inoltre che tali strutture ospitano servizi essenziali che nel caso non venisse prorogata la loro esistenza rischierebbero di essere smantellate,

impegna il governo:

a prendere in considerazione la proroga della deroga sono al 30/04/2023 e consentendo nelle more di una definizione permanente di poter ancora esercitare negli spazi oggetto di ampliamento.

G/345/38/5 (testo 2)

BIZZOTTO, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premesso che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese aumentare l'indipendenza energetica del Paese;

l'articolo 4 introduce misure per l'incremento della produzione di gas naturale volta a garantire la ripresa economica del Paese incluso l'ampliamento delle fonti di approvvigionamento energetico, messe a forte rischio dall'attuale congiuntura geopolitica ed economica;

a tal riguardo, in relazione alle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare si rende necessario assicurare un coinvolgimento attivo dei soggetti interessati al fine di garantire la sicurezza e l'ecosostenibilità delle attività,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un tavolo di confronto sulla sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali interessate, al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale nonché la valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare.

G/345/38/5 (già em. 4.23)

BIZZOTTO, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS 345),

premessi che:

il Titolo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, ivi incluse misure intese aumentare l'indipendenza energetica del Paese;

l'articolo 4 introduce misure per l'incremento della produzione di gas naturale volta a garantire la ripresa economica del Paese incluso l'ampliamento delle fonti di approvvigionamento energetico, messe a forte rischio dall'attuale congiuntura geopolitica ed economica;

a tal riguardo, in relazione alle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare si rende necessario assicurare un coinvolgimento attivo dei soggetti interessati al fine di garantire la sicurezza e l'eccellenza delle attività,

impegna il Governo:

ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un tavolo di confronto sulla sicurezza e la sostenibilità delle operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare tra i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali interessate, da convocarsi entro il mese di gennaio 2023, al fine di garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale nonché la valutazione di eventuali criticità conseguenti le operazioni di ispezione e coltivazione di idrocarburi in mare.

G/345/39/5 (già em. 1.42)

DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in prece-

denza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

in particolare, il comma 6 del predetto articolo prevede che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia, delle entrate da emanarsi entro il 19 dicembre 2022 (trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame),

impegna il Governo:

al fine di agevolare le imprese nella richiesta dell'agevolazione fiscale in esame, a precisare, nel prossimo provvedimento utile, che il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito sia comunque riconosciuto anche in caso di ritardata o mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate della relativa comunicazione.

G/345/40/5 (già em. 1.51)

NATURALE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo testende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022;

la norma riconosce la possibilità di fruire di tali crediti di imposta entro il 31 marzo 2023,

impegna il Governo:

al fine di dare un più ampio respiro alle imprese beneficiarie, a garantire ai soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo t del decreto-legge 23 settembre 2022, n.144, la possibilità di utilizzare il suddetto credito entro il 30 giugno 2023, consentendo così alle imprese di poter accedere alla misura

in tempi congrui ed avere un respiro temporale più ampio per programmare la propria attività.

G/345/41/5 (già em. 3.12)

NAVE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023;

la disposizione prevede altresì nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità esclusivamente di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a consentire anche agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di prestare la garanzia per accedere alla rateizzazione delle forniture energetiche.

G/345/42/5 (già em. 3.56)

DAMANTE, BEVILACQUA, CASTELLONE, PATUANELLI, GUIDOLIN, NAVE, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il comma 12 dell'articolo 3 del provvedimento in esame modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il contributo in favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto tenendo in considerazione l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato anche nel quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto ad analogo periodo del 2021.

G/345/43/5 (già em. 3.72)

NATURALE, CROATTI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede – a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010;

rilevato che:

la predetta norma, in base a un'applicazione estensiva, trova applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nel mese di ottobre, i Comuni hanno ricevuto dal GSE le fatture per il pagamento delle somme dovute a seguito dell'applicazione retroattiva del predetto meccanismo di «compensazione a due vie» sul prezzo dell'energia elettrica. Le stime dell'Anci mostrano che la restituzione degli extraprofiti generati da impianti rinnovabili in «conto energia» impatta su un totale di circa 1200 Comuni di varie dimensioni;

l'ANCI ha da subito contestato l'applicazione di tale norma alle Pubbliche amministrazioni, ed in particolare ai Comuni, per evidenti ragioni: i proventi dei Comuni, proprietari degli impianti, non sono in alcun modo assimilabili alla nozione di «extraprofitto», con riferimento sia al profilo soggettivo che oggettivo. In relazione all'ambito soggettivo non si tratta di ricavi o profitti di natura privatistica, ma di entrate o proventi di natura pubblicistica; in relazione al profilo oggettivo si tratta di proventi destinati alla collettività e all'erogazione dei servizi ai cittadini e non all'utile o profitto privato;

in tal modo si finisce per penalizzare gli enti locali che hanno investito nelle fonti rinnovabili, anche al fine di coprire il proprio fabbisogno energetico, con l'effetto paradossale che gli stessi Comuni si trovano, da un lato, a restituire importi ingenti derivanti dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie, dall'altro, a ricevere contributi statali contro il caro energia che devono anch'essi fronteggiare;

è di tutta evidenza, dunque, la necessità di chiarire in via interpretativa o normativa l'esclusione dei Comuni dall'applicazione della norma recata dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022,

considerato inoltre che:

la predetta misura penalizza notevolmente anche le imprese agricole che hanno realizzato impianti fotovoltaici, nonché gli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005,

impegna il Governo:

ad escludere dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie di cui all'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola nonché le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005.

G/345/44/5 (già em. 3.0.13)

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

già l'articolo 56 del D.L. 18/2020 (c.d. DL Cura Italia) ha previsto misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese;

in particolare, è stata prevista una moratoria, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia, tra cui le rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie;

considerato che:

il perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime e le difficoltà che stanno affrontando in particolare le aziende agricole in questo periodo, alle prese prima con una siccità che non ha precedenti e ora anche con il gelo, rende necessaria e urgente l'adozione di misure che aiutino le predette imprese, ad esempio sospendendo per un certo periodo la restituzione delle rate e prolungando di pari tempo la durata del mutuo,

impegna il Governo:

al fine di garantire la necessaria liquidità delle PMI agricole colpite dai rincari eccezionali dei costi di produzione e dagli incrementi delle tariffe energetiche, a prevedere una misura analoga a quella già adottata in passato, consentendo la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la Banca o con gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

G/345/45/5 (già em. 4.4)

Barbara FLORIDIA, PATUANELLI, GUIDOLIN, TREVISI, DI GIROLAMO, TURCO, SIRONI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, MAIORINO, CROATTI, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori»;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 4, in deroga alla normativa vigente e alla pianificazione vigente, ammettono a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine le concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 50 o milioni di metri cubi. In deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, viene dunque consentita la coltivazione per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa;

tale scelta, nell'ottica del Governo, sarebbe finalizzata, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale da destinare ai clienti finali industriali, alla riduzione delle emissioni di gas calmieranti;

valutato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dall'articolo 4, è in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico. In proposito, basti ricordare come la stessa Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha avvertito che il rispetto dell'Accordo di Parigi, con il contenimento il riscaldamento del clima a +1,5°C, impone necessariamente di escludere l'avvio di nuovi giacimenti di gas (oltre che miniere di carbone e pozzi di petrolio) successivamente al 2021;

tale decisione, infatti, nega apertamente quanto sostenuto negli anni da numerose evidenze scientifiche che dimostrano come l'unico modo per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 sia ridurre immediatamente l'uso di combustibili fossili e sottolineano quanto le emissioni fuggitive di metano abbiano un elevato impatto climalterante. Secondo quanto riferito da Greenpeace nell'ambito delle audizioni svolte sul provvedimento, in un arco di tempo di 20 anni il potere climalterante del metano è di oltre ottanta volte superiore a quello della CO₂;

a tale riguardo si segnala, ultimo in ordine di tempo, lo studio dedicato al sistema energetico italiano, condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza e pubblicato lo scorso ottobre sul *Journal of Cleaner Production*, dal titolo «*Towards a dramatic reduction in the European Natura! Gas consumption: Italy as a case study*», portato all'attenzione del Senato sempre nell'ambito delle audizioni svolte in Commissione Bilancio Tale studio evidenzia come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento di posti di lavoro;

la quantità di gas recuperabile grazie alle previsioni di cui all'articolo 4 è stimata intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, ossia 1,5 l'anno: soltanto il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Una quantità talmente esigua e di scarso impatto sul fabbisogno nazionale, che non permette di motivare la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento del decreto-legge;

considerato inoltre che:

sono evidenti i gravi pregiudizi per le aree marine sino ad oggi vincolate dell'Alto Adriatico e, in particolare, in quelle che fronteggiano il Delta del Po. Il Delta del Po è un territorio anfibio estremamente fragile, esposto alla subsidenza, all'erosione costiera e alla risalita del cuneo salino tutti fenomeni che già richiedono costi ingenti per essere fronteggiati e che rischiano di essere aggravati dagli interventi di estrazione di idrocarburi consentiti dalle nuove norme;

a tale ultimo riguardo, le disposizioni del provvedimento in esame non offrono sufficienti garanzie, consentendo la riapertura dei pozzi sulla base di una non meglio precisata «verifica» dell'assenza, non di subsidenza, ma di «effetti significativi» di subsidenza sulla costa, quasi che l'aggravamento del fenomeno sia in qualche modo accettato come inevitabile, e si tratti di contenerne le conseguenze più gravi;

appare chiaro che le nuove disposizioni, con la finalità dichiarata di ridurre nel breve periodo il costo del gas metano, autorizzano decisioni suscettibili di cagionare impatti ambientali, territoriali ed economici negativi di lungo periodo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, misure volte a modificare la disposizione di cui all'articolo 4, al fine di perseguire un generale ripensamento della politica energetica che tale norma rivela e garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto dei cambiamenti climatici, nonché di scongiurare ogni rischio di subsidenza e di pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane.

G/345/46/5 (già em. 5.0.12)

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, PATUANELLI, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premesso che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

la diffusione delle energie rinnovabili rappresenta uno strumento di elezione per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico, i cui gravissimi effetti sul territorio europeo non consentono alcun ritardo nella decarbonizzazione né ripensamenti sulla transizione ecologica inclusiva e soprattutto necessaria per spegnere i conflitti che si stanno alimentando con le energie fossili;

come noto, l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, riconosce una detrazione pari al 50% delle spese sostenute relative all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di riconoscere maggiori agevolazioni economiche alle famiglie,

impegna il Governo:

al fine di favorire la necessaria transizione verso le energie rinnovabili, a riconoscere una maggiorazione della detrazione delle spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, pari almeno all'80 per cento, ripartendolo in 2 quote annuali di pari importo.

G/345/47/5 (già em. 7.0.21)

TURCO, BEVILACQUA, DE ROSA, LOPREIATO, CASTELLONE, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessò che:

il capo I del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia elettrica, gas naturale e carburanti;

considerato che:

l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha riconosciuto alle Autorità di sistema portuale la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili;

in particolare, gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, anche se di potenza superiore a 1 MW;

valutato che:

tale misura facilita la transizione energetica rinnovabile negli scali commerciali nonché agevola le autorità portuali a promuovere il consumo di energia da fonti rinnovabili nelle aree portuali e retroportuali,

impegna il Governo:

per le medesime finalità di transizione energetica rinnovabile e promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad estendere alle aree ZES la possibilità di promuovere comunità energetiche, in analogia a quanto attualmente previsto per le Autorità di Sistema Portuali.

G/345/48/5 (già em. 9.3)

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. *superbonus*, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al *Superbonus*, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. «*Superbonus*» senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali,

condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal *bonus* e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina, e delle relative modalità attuative, rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi dalla misura;

è di tutta evidenza come i *bonus* relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del *Superbonus* no per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'au-

mento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

tali valutazioni si aggiungono all'aspetto primario e più rilevante della misura, ossia gli effetti benefici in termini di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. In base ai dati disponibili, il Censis stima che la spesa di 55 miliardi di euro abbia generato un risparmio di 11.700 Gwh/anno, che corrispondono a 1,1 miliardi di metri cubi di gas, pari al 40 per cento del risparmio energetico che il Piano emergenziale di riduzione dei consumi del settore domestico si prefigge di realizzare nell'autunno-inverno 2022-2023, mentre la riduzione delle emissioni di CO₂ dovuta agli interventi con il Superbonus è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate di mancate emissioni. Tali risultati del tutto eccezionali avvicinan l'Italia al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ fissati in Europa, e che l'Italia ha condiviso: la riduzione del 55% delle emissioni di CO₂ degli edifici al 2030 e la relativa decarbonizzazione al 2050;

il Superbonus non risponde, dunque, ad un obiettivo strategico quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto. Inoltre, anche puntuali riforme di dettaglio, quale ad esempio la fissazione di un limite reddituale agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari, rappresentano una contraddizione della finalità universale della misura, quale quella dell'efficientamento energetico;

valutato che:

in particolare, la disciplina transitoria delineata al comma 2 dell'articolo 9, appare molto limitata, poiché ha previsto un termine eccessivamente ravvicinato rispetto al 19 novembre, data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, impedendo, di fatto, a coloro che avevano già avviato le iniziative preliminari alla concreta esecuzione dei lavori di proce-

dere con la definitiva approvazione degli interventi e con la presentazione della CILAS entro il 25 novembre. È, quindi, essenziale prevedere un termine transitorio maggiormente congruo, così da assicurare il Superbonus al no per cento agli interventi già programmati;

inoltre, per i condomini, le modifiche apportate hanno determinato il blocco di tutte le delibere assembleari che, seppur in corso di definizione, non avrebbero avuto il tempo materiale per essere approvate entro il 25 novembre. La formulazione della norma sembrerebbe, inoltre, ingenerare alcuni dubbi circa l'esclusione dalla riduzione della percentuale del Superbonus per quegli interventi che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate quando ancora non era possibile utilizzare la CILAS;

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, misure correttive che permettano l'applicazione di una disciplina più favorevole per i contribuenti e per le imprese del settore, prevedendo il ripristino del previgente termine del 31 dicembre 2023 quale limite per avvalersi dell'agevolazione nella misura del no per cento.

G/345/50/5 (già em. 9.8)

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del no per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del no per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle

condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in to rate annuali;

considerato che:

il decreto-legge in esame interviene purtroppo con un taglio anticipato al cd. «Superbonus» senza prevedere una politica pluriennale per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici. Tale scelta determinerà un decisivo freno agli investimenti nella riqualificazione degli edifici, compromettendo gli obiettivi legati alla transizione ecologica. Questo effetto sarà tanto più evidente per gli interventi su interi edifici condominiali, condizionati dalla presenza dei condomini a più basso reddito, che non hanno la possibilità di sostenere la parte di spese non coperta dal bonus e, allo stesso tempo, non accedono al contributo finanziario previsto dalla norma perché hanno un reddito anche di poco superiore alla soglia dei 15.000 euro;

è di tutta evidenza come i bonus relativi all'edilizia, ed in particolare la misura del Superbonus 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. Negli ultimi due anni, il settore delle costruzioni ha trainato il PIL e l'occupazione. Secondo i dati riportati dall'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), più di un terzo dell'aumento del PIL del 2022 è legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni;

nell'ultimo rapporto di ricerca sugli incentivi per una politica industriale di lungo periodo, il Censis dimostra chiaramente i benefici apportati sia in termini di entrate per lo Stato che in termini di crescita dell'occupazione. Il Censis stima che, a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti sul patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, siano stati 79,9 i miliardi di produzione diretta nella filiera delle costruzioni, cui si sommano 36 miliardi di euro di produzione attivata in altri settori del sistema economico connesso alle componenti dell'indotto, per un totale di almeno 115 miliardi di euro. Anche in termini fiscali, non può essere ignorato il contributo portato dagli effetti moltiplicativi del Superbonus sul relativo gettito fiscale;

impegna il Governo:

a) ad adottare con urgenza, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di Bilancio per l'anno 2023, modifiche puntuali alla disciplina delineata dall'articolo 9 volte a prevedere:

– l'estensione del termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici

unifamiliari dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023, posticipando altresì la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, al fine di prorogarla al 31 marzo 2023;

– l'estensione dei termini entro cui poter usufruire del no per cento, consentendo la deliberazione dei lavori, in caso di condomini, e la presentazione della CILAS entro il 28 febbraio 2023 o, almeno, entro il 15° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvaguardando così il legittimo affidamento dei soggetti che hanno già concluso le fasi prodromiche dei lavori confidando nel Superbonus al 110 per cento;

– l'esclusione dalle modiche normative previste dall'articolo 9, comma 1, lettera a), gli interventi, da avviare o già in corso di realizzazione, che sono stati oggetto di pratiche edilizie presentate sotto la vigenza delle disposizioni normative antecedenti le modifiche che hanno portato all'introduzione della CILAS;

– l'eliminazione, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari dalle persone fisiche, del limite di reddito dei 15.000 euro che appare piuttosto esiguo e non idoneo a finanziare gli interventi per i soggetti con ridotta capacità contributiva;

b) a prevedere la detrazione nella misura del no per cento anche per i lavori di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli accumulatori di energia.

G/345/51/5 (testo 2)

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE, AMBROGIO, GELMETTI, MENNUNI, NOCCO, DAMIANI, LOTITO, BORGHESE, DREOSTO, TESTOR, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare con urgenza una soluzione condivisa ed efficace che ponga rimedio al problema della cessione dei crediti d'imposta, che vede migliaia di imprese prive della liquidità necessaria per completare i molti cantieri ora bloccati, con inevitabili riverberi nella qualità delle esposizioni che le banche hanno nei confronti delle imprese stesse.

G/345/51/5 (già em. 9.93)

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, CATALDI, NAVE, TURCO, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, BILOTTI, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premesso che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. superbonus, portandola dal no al 90 per cento. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del no per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023;

inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del no per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in rate annuali;

considerato che:

la predetta soluzione in tema di cessione dei crediti d'imposta, che consente di diluire in 10 anni l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari o delle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura, sebbene costituisca una ulteriore opzione, non riesce ad essere risolutiva per due ordini di ragioni. Sul fronte delle imprese, la soluzione non appare risolutiva perché il loro obiettivo è cedere i crediti e ottenere la liquidità necessaria per completare i molti cantieri ora bloccati. Modificare l'orizzonte temporale dei bonus distribuendone la compensazione su 10 anni potrebbe forse consentire ad alcune imprese di non perdere parte della annualità in scadenza a fine 2022, nel presupposto che si abbia sufficiente capienza fiscale per compensare, ma resterebbero i problemi di liquidità. Dal lato delle banche, come evidenziato anche in sede di audi-

zione sul provvedimento da Abi (associazione bancaria italiana), il valore in bilancio dei crediti fiscali acquisiti è essenzialmente funzione del periodo di compensazione residuo: espandere questo periodo *ex post* determina immediati impatti in bilancio in termini di svalutazione (*impairment*) di tali i crediti. Non è quindi per tale via che si può ricercare un ampliamento della capacità fiscale delle banche;

appare dunque necessario prevedere una misura di carattere straordinario e senza impatti sul gettito, attraverso cui verrebbe introdotta per le banche e per gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da interventi già eseguiti nel 2021 e 2022 o in corso di ultimazione con parte dei riversamenti all'Erario relativi alle somme raccolte con le deleghe F24 della propria clientela. Solo in tal modo si faciliterebbe l'acquisizione da parte del sistema bancario dei crediti incagliati, la cui mancata cessione sta compromettendo la sopravvivenza di tutte quelle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e che ad oggi non sono riuscite a cedere i crediti di imposta,

impegna il Governo:

ad individuare con urgenza una soluzione condivisa ed efficace che ponga rimedio ai problemi delineati in premessa con riferimento alla cessione dei crediti d'imposta, che vede migliaia di imprese prive della liquidità necessaria per completare i molti cantieri ora bloccati, con inevitabili riverberi nella qualità delle esposizioni che le banche hanno nei confronti delle imprese stesse.

G/345/52/5 (già em. 10.0.4)

PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE, NAVE, SIRONI, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, MAIORINO, LOREFICE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica» (A.S. 345),

premessò che:

il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di la-

vori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici;

in particolare, al comma i, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario di cui al successivo comma 2;

i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al allo stesso comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al successivo comma 4;

il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. A tale riguardo il comma 5, per le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare la dotazione economica di alcuni fondi che saranno poi ripartiti tra le imprese beneficiarie;

valutato che:

la procedura potrebbe portare delle lungaggini e causare problemi alle aziende che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione,

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, senza attendere il riparto dei Fondi, consentendo la possibilità di utilizzare, a titolo di acconto, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nelle more dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5 dello stesso articolo;

ad intervenire al fine di evitare che lavorazioni inizialmente ritenute non conformi dal direttore dei lavori, ma successivamente inserite nella contabilità, vengano escluse dall'applicazione delle misure di compensazione e adeguamento dei prezzi introdotte dal decreto «sostegni bis» (n. 73 del 2021) per il 2021 e dal decreto «aiuti» (n. 50 del 2022) per il 2022, per fare fronte agli straordinari rincari in atto.

G/345/53/5 (già em. 14.4)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, DAMANTE, CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (AS. 345),

premessò che:

il comma 3 dell'articolo 14 del provvedimento in esame incrementa la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa in misura pari a 85,8 milioni di euro per il 2022, destinandolo, in particolare, al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente, come definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca;

tuttavia, il medesimo comma 3 reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative;

considerato che:

le retribuzioni relative tanto al personale ATA quanto ai Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sono da troppo tempo inadeguate ai rispettivi livelli professionali di riferimento;

valutato che:

allo scopo di valorizzare in senso generale e a più ampio spettro il personale ATA occorre introdurre i profili «AS» e «C», ovvero il coordinatore dei collaboratori scolastici e il coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi, giacché previsti dal contratto collettivo nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire repentinamente le risorse necessarie a incrementare ulteriormente il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, finalizzando tale incremento alla valorizzazione del personale DSGA e del personale ATA, nonché all'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

G/345/54/5 (già em. 11.0.17)

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.17.

G/345/55/5 (già em. 9.59)

MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 9.59.

G/345/56/5 (già em. 9.0.8)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 9.0.8.

G/345/57/5 (già em. 2.1000/12)

MARTELLA, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/12.

G/345/58/5 (già em. 2.1000/30)

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/30.

G/345/59/5 (già em. 2.1000/39)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/39.

G/345/60/5 (già em. 2.1000/53)

BASSO, ASTORRE, FINA, IRTO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nel subemendamento 2.1000/53.

G/345/61/5 (già em. 2.1000/55)

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nel subemendamento 2.1000/55.

G/345/62/5 (testo 2)

LOMBARDO, VERSACE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.83

G/345/62/5 (già em. 9.83)

LOMBARDO, VERSACE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 345 di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica,

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.83.

G/345/63/5 (già em. 13.10)

DURNWALDER, PATTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, i contenuti dell'emendamento 13.10.

G/345/64/5 (già em. 13.1)

DAMIANI, GELMETTI, BORGHESE, MANCA, PATTON, DREOSTO, TESTOR

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (A.S. 345),

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge in titolo, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, proroga al 22 dicembre 2022 (in luogo del 16 dicembre) il termine per l'effettuazione di una serie di versamenti tributari e contributivi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, già precedentemente sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e

d), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022;

al fine di sostenere il settore dello sport che, a differenza di altri settori – come ad esempio quelli del cinema, del teatro etc., che hanno ricevuto oltre 1 miliardo di euro a fondo perduto –, non ha avuto adeguati ristori per affrontare la crisi economica causata dall'emergenza Covid – durante la quale sono stati costretti alla chiusura stadi, piscine, palazzetti dello sport, centri sportivi polifunzionali etc. – è indispensabile prevedere una maggiore dilazione non inferiore a 60 rate per effettuare i versamenti già sospesi a causa della crisi economica dovuta dal Covid e oggi aggravati dalla crisi energetica;

la proroga dal 16 dicembre al 22 dicembre 2022, contenuta nel presente decreto-legge, per effettuare i versamenti sospesi, non risolve la problematica delle società che si trovano nella situazione di non poter pagare e di incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge e pertanto lo Stato non avrebbe alcun introito;

impegna il Governo:

a prevedere l'inserimento nel disegno di legge di bilancio all'esame della Camera una disposizione che preveda che i versamenti di cui all'articolo 13 relativi alle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionali e comunali e dell'imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, e dell'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, con scadenza al 22 dicembre 2022 possano considerarsi tempestivi se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovuta, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

Rimane fermo che in caso di mancato pagamento delle somme, dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, si decade dal beneficio della rateazione di cui al comma precedente e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

G/345/65/5 (testo 2)

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN, GELMETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica – A.S. 345 –,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto-legge, ai fini della fruizione del super bonus del 110 per cento senza riduzione della percentuale, introduce un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

quindi per detrarre le spese al 110 per cento nei lavori del Superbonus per i condomini il decreto-legge in esame ha previsto l'obbligatorietà di presentare la CILA superbonus (CILAS) entro il 25 novembre. Per tutti gli altri la detrazione scende al 90 per cento già dal 2023,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga dal 25 novembre 2022 entro il 31 dicembre 2022, del termine per la presentazione della CILA per poter continuare ad usufruire del bonus al 110 per cento.

G/345/65/5 [già em. 9.52 (testo 2)]

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN, GELMETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica – A.S. 345 –,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 9 del presente decreto-legge, ai fini della fruizione del super bonus del 110 per cento senza riduzione della percentuale, introduce un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio

lavori asseverata (CILA) e in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

quindi per detrarre le spese al 110 per cento nei lavori del Superbonus per i condomini il decreto-legge in esame ha previsto l'obbligatorietà di presentare la CILA superbonus (CILAS) entro il 25 novembre. Per tutti gli altri la detrazione scende al 90 per cento già dal 2023,

impegna il Governo:

ad introdurre nel disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all'esame della Camera, la proroga dal 25 novembre 2022 alla data del 31 dicembre 2022, del termine per la presentazione della CILA per poter continuare ad usufruire del bonus al 110 per cento.

G/345/66/5 (testo 2)

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 che reca «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»

premesso che:

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, biennio 2023/24, 2024/25 già prevede deroghe ai vincoli sui trasferimenti;

è necessario contemplare il diritto alla famiglia e al lavoro nelle procedure di mobilità del personale nel pubblico impiego, in linea anche con quanto previsto nel PNRR sull'agevolazione della mobilità intercompartimentale;

con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 59, comma 9-*bis* il legislatore ha istituito una nuova procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria;

nelle graduatorie di merito relative alla procedura straordinaria di cui sopra possono accedere solo con i vincitori, in base al numero di posti banditi per una determinata regione e una determinata classe di concorso;

i grandi limiti di questa procedura sono:

1. non è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia;

2. l'impossibilità per gli idonei non vincitori di accedere alle graduatorie o partecipare alla formazione abilitante prevista per i vincitori,

il ruolo del Direttore dei servizi generali e amministrativi deve essere valorizzato come da atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019/2021;

visto il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 6 dicembre 2021 e la prosecuzione delle trattative in ARAN per la modifica degli ordinamenti professionale del personale ATA;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile:

la conferma della deroga ai vincoli esistenti per il triennio indicato ed estenderla a tutto il personale nel frattempo assunto ivi inclusi i docenti individuati con contratto a tempo determinato al superamento dell'anno di prova;

rivedere le aliquote fino al 60% dei posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto per i trasferimenti, passaggi di ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione;

l'accesso alla formazione universitaria abilitante di 40 ore per gli idonei non vincitori;

che le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale;

che le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento;

destinare una quota parte del fondo di cui al comma 592 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017 n. 205 come modificato dall'art. 1 comma 327 legge 30 dicembre 2021 n. 234, pari a € 30 milioni alla valorizzazione dei DSGA prevista dall'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto istruzione e ricerca nonché dall'accordo per un'anticipazione della parte economica relativa al trattamento fondamentale e successive sequenza CCNL comparto istruzione e ricerca firmato in data 10.11.2022.

G/345/66/5 (già em. 13.0.22)

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 che reca «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

premesso che:

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, biennio 2023/24, 2024/25 già prevede deroghe ai vincoli sui trasferimenti;

è necessario contemplare il diritto alla famiglia e al lavoro nelle procedure di mobilità del personale nel pubblico impiego, in linea anche con quanto previsto nel PNRR sull'agevolazione della mobilità intercompartimentale;

con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 59, comma 9-*bis* il legislatore ha istituito una nuova procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria;

nelle graduatorie di merito relative alla procedura straordinaria di cui sopra possono accedere solo con i vincitori, in base al numero di posti banditi per una determinata regione e una determinata classe di concorso;

i grandi limiti di questa procedura sono:

1. non è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia;

2. l'impossibilità per gli idonei non vincitori di accedere alle graduatorie o partecipare alla formazione abilitante prevista per i vincitori,

il ruolo del Direttore dei servizi generali e amministrativi deve essere valorizzato come da atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019/2021;

visto il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 6 dicembre 2021 e la prosecuzione delle trattative in ARAN per la modifica degli ordinamenti professionale del personale ATA;

impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile:

la conferma della deroga ai vincoli esistenti per il triennio indicato ed estenderla a tutto il personale nel frattempo assunto ivi inclusi i docenti individuati con contratto a tempo determinato al superamento dell'anno di prova;

rivedere le aliquote fino al 60% dei posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto per i trasferimenti, passaggi di ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione;

l'accesso alla formazione universitaria abilitante di 40 ore per gli idonei non vincitori;

che le graduatorie di merito di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono integrate, nel limite delle

autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale;

che le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento;

destinare una quota parte del fondo di cui al comma 592 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017 n. 205 come modificato dall'art. 1 comma 327 legge 30 dicembre 2021 n. 234, pari a € 30 milioni alla valorizzazione dei DSGA prevista dall'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto istruzione e ricerca nonché dall'accordo per un'anticipazione della parte economica relativa al trattamento fondamentale e successive sequenza CCNL comparto istruzione e ricerca firmato in data 10.11.2022.

G/345/67/5 (testo 2)

IANNONE, BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, OCCHIUTO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n.176 del 18 novembre 2022 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», premesso che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale dirigenziale che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile:

a. la conferma dei ruoli al personale Dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova;

b. annullare i provvedimenti di licenziamento già notificati e fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui sopra indicato.

G/345/67/5 (già em. 13.0.21)

IANNONE, BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, OCCHIUTO

Il Senato,
in sede di conversione del decreto-legge n.176 del 18 novembre 2022 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»,
premessò che:

gli interventi prioritari per la funzionalità del sistema scolastico sono quelli di valorizzare e tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito valutato del personale dirigenziale che è stato assunto a tempo indeterminato con riserva, che ha superato l'anno di prova e a seguito di sentenze giurisdizionale dopo anni di servizio è stato o sarà licenziato,

impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile:

a. la conferma dei ruoli al personale Dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova;

b. annullare i provvedimenti di licenziamento già notificati e fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui sopra indicato.

G/345/68/5 (testo 2)

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, MARTI

Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge n.176 del 18 novembre 2022 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»,

premessò che:

il concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^o serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, finito più volte al centro delle cronache e oggetto di tantissimi ricorsi da parte dei candidati esclusi dalla prova scritta;

al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti, risulta ragionevole intervenire prevedendo con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, riservato ai partecipanti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che abbiano in essere un

contenzioso giurisdizionale per mancato superamento di una delle due prove del predetto concorso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) prevedere nel prossimo provvedimento utile lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con relativa prova finale riservato ai partecipanti al concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che:

– abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;

– abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso,

b) a inserire, nel medesimo provvedimento, i soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione in coda nella graduatoria finale e successivamente immetterli in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017;

c) emanare con specifico decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito le modalità di svolgimento del corso di cui alla lettera a).

G/345/68/5 [già em. 13.0.23 (testo 2)]

BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, MARTI

Il Senato, in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»,

premesso che:

il concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^o serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, finito più volte al centro delle cronache e oggetto di tantissimi ricorsi da parte dei candidati esclusi dalla prova scritta;

al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti, risulta ragionevole intervenire prevedendo con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, riservato ai partecipanti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento di una delle due prove del predetto concorso,

impegna il Governo:

a. a prevedere nel prossimo provvedimento utile lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con relativa prova finale riservato ai partecipanti al concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che:

– abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;

– abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso;

b. a inserire, nel medesimo provvedimento, i soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione in coda nella graduatoria finale e successivamente immetterli in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017;

c. emanare con specifico decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito le modalità di svolgimento del corso di cui alla lettera *a.*)

Art. 1.

1.28 (testo 2)

SIGISMONDI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, PETRUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».

1.29 (testo 2)

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;

b) al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».

1.30 (testo 2)

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».*

1.32 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023»;*

b) *al comma 4 sostituire le parole: «30 giugno 2023» con le seguenti: «30 settembre 2023».*

Art. 3.**3.0.26 (testo 2)**

RUSSO, PUGLIESE, SALLEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)*

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento" sono sostituite con le parole: "almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento"».

Art. 4.**4.0.3 (testo 2)**

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio."».

4.0.4 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, si prevede, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, che la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o in assenza di tali limiti quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze previste da tali normative. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione il gestore dell'impianto avvia la sostituzione del combustibile diverso del gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'Autorità competente rilasciato entro tale termine. L'Autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio."».

Art. 5.**5.6 (testo 2)**

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023";

b) al comma 4, le parole "20 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023".

2-*bis*. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 del medesimo articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio del 2022 n. 50.

2-*ter*. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2024".».

5.0.16 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio

2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-*ter* e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-*ter*."

c) al comma 3-*ter*, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-*bis*.";

d) al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022"».

Art. 6.

6.3 (testo 2)

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in inge-

gneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa, i compensi accessori, o emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema Informatico Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definite le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.».

6.0.4 (testo 2)

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel

2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 gennaio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modifiche e integrazioni";

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-*ter* e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-*ter*."

c) al comma 3-*ter*, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-*bis*.";

d) al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: "di cui ai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-*bis*" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanarsi entro il 31 dicembre 2022"».

Art. 7.**7.0.22 (testo 2)**

SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'*automotive*, all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri.";

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di 24 mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno 6 mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione.";

c) Al comma 4, dopo la parola: "accordo" sono soppresse le parole: "prima della scadenza contrattuale";

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili."».

7.0.24 (testo 3)

MARTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) per una quota pari al 50 per cento del fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati

con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre Regioni con le medesime modalità;

d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento del Fondo, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartirsi tra le Regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013.";

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna Regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-*bis*, nonché delle eventuali penalità applicate ai sensi del comma 2, lettera c), ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo."».

7.0.25 (testo 2)

RONZULLI, DAMIANI, LOTITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

a) per una quota pari al 50 per cento tenendo conto dei costi *standard* di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

b) per una quota pari al 50 per cento del fondo tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati

con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre Regioni con le medesime modalità;

d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento del Fondo, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartirsi tra le Regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2013.";

b) dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

"2-*ter*. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna Regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-*bis*, nonché delle eventuali penalità applicate ai sensi del comma 2, lettera c), ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo."».

Art. 8.**8.0.2 (testo 2)**

RUSSO, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, DAMIANI, LOTITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)*

1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle parole: "dal 2020 al 2023"».

Art. 9.**9.6 (testo 2)**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO

All'articolo 9 sopprimere il comma 2 e inserire, dopo il comma 4, i seguenti:

«4-bis. All'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. La società SACE S.p.A può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nella categoria contraddistinta da Codice ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del de-

creto-legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.».

9.12 (testo 2)

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo 9 sopprimere il comma 2 e inserire, dopo il comma 4, i seguenti:

«4-bis. All'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. La società SACE S.p.A può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nella categoria contraddistinta da Codice ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.».

9.87 (testo 2)

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

All'articolo 9 sopprimere il comma 2 e inserire, dopo il comma 4, i seguenti:

«4-bis. All'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quater. La società SACE S.p.A può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nella categoria contraddistinta da Codice ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti di imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 20 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.».

9.0.10 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico

19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011 e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, così come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.».

Art. 10.

10.5 (testo 2)

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, DREOSTO, TESTOR

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.". Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui al presente comma sono inoltre fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), penultimo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

10.12 (testo 3)

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'ec-

cezionale contingenza energetica ed economica e del conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

Art. 11.

11.3 (testo 2)

DREOSTO, TESTOR

All'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica di verifica PNRR PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare all'esigenza. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa, i compensi accessori, o emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite

l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono definite le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza.».

11.0.2 (testo 2)

CANTÙ, PAGANELLA, TESTOR, DREOSTO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Cessione dei crediti d’imposta per il settore cinematografico)

1. All’articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997", sono inserite le seguenti: "e rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto";

b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Il recupero dell’importo corrispondente al credito d’imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"».

Art. 13.

13.2 (testo 2)

LOTITO, DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

Art. 14.**14.0.2 (testo 2)**

DREOSTO, TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385."

2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.

3. Al fine di rafforzare il sistema delle *start-up* innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con le modalità sopra individuate, da effettuarsi nel capitale in ciascuna *start-up* innovativa e piccola e media impresa innovativa";

b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati" sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti iniziali" e le parole: "per singolo investimento" sono soppresse;

c) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi."».

14.0.12 (testo 2)

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa)*

1. All'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come introdotto dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, dopo le parole "e del settore sociale" è aggiunto il seguente: "nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente."».

Art. 15.**15.13 (testo 2)**

STEFANI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per il 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto, assicurando in ogni caso l'attribuzione in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché

le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni per il 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

15.14 (testo 2)

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure straordinarie in favore degli enti locali finalizzate all'accelerazione dei tempi di pagamento)

1. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "dal 2020 al 2022" sono sostituite dalle parole: "dal 2020 al 2023"».

15.0.12 (testo 2)

MATERA, SPINELLI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Incarichi di vicesegretario comunale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino a naturale scadenza.».

15.0.15 (testo 2)

TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
